

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-83 del 10/01/2017
Oggetto	ENEL GREEN POWER SPA - DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IN SANATORIA PER VARIANTE ALLA CONCESSIONE ASSENTITA CON D.M. N. 1597 DEL 27/04/1931, PER USO IDROELETTRICO (2.997 kW) IN LOCALITÀ PIONE NEL COMUNE DI BARDI(PR), Prat. PRPPA2437.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-101 del 10/01/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dieci GENNAIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: ENEL GREEN POWER SPA - DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IN SANATORIA PER VARIANTE ALLA CONCESSIONE ASSENTITA CON D.M. N. 1597 DEL 27/04/1931, PER USO IDROELETTRICO (2.997 kW) IN LOCALITÀ PIONE NEL COMUNE DI BARDI (PR), Prat. PRPPA2437.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque

(PTA),

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico"
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)"
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

Dato atto che:

- con Decreto Reale n. 1597 del 27/04/1931 è stata rilasciata a favore della Società Forze Idrauliche del Ceno la concessione per derivare dal torrenti Ceno in località "Ponte Ceno" moduli massimi 40 e medi moduli 23,33, per produrre col salto di m. 125,50 la potenza nominale media di HP 3.904, con restituzione delle acque di scarico nel Ceno;
- con DISCIPLINARE n. 1267 in data 8 febbraio 1926 sono stati definiti gli obblighi e le condizioni cui è vincolato l'esercizio della suddetta concessione;
- con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2927 le caratteristiche della suddetta concessione - giusto il certificato di collaudo n. 6652 in data 29 marzo 1932 - vengono accertate come segue:
 - portata: medi moduli 23,33 (2.333 l/s)
 - salto : m. 104
 - potenza prodotta:HP 3.225 (kW 2.372)
- la titolarità della suddetta concessione è stata trasferita a ENEL, in virtù di quanto disposto dall'art.4 , punto 9, della legge 6-12-1962, n.1643;
- la società ERGA S.p.A. è subentrata all'ENEL S.p.A. per conferimento operato in virtù dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 79/1999 e che in forza del disposto dell'art. 38 della Legge 340 del 24/11/2000 ERGA S.p.A. è subentrata nella titolarità della concessione soprarichiamata;
- con istanza in data 26 ottobre 2001, ERGA S.p.A. ha chiesto che alla medesima venga concesso in sanatoria, a variante della originaria concessione assentita con Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n. 1597 del 27/04/1931, di derivare dal torrente Ceno la portata di moduli 29,38 medi e 73, 18 massimi per produrre, nell'impianto idroelettrico di Bradi la potenza nominale media di kW 2.997, fermo restando il salto di m. 104,00;

- ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 2657/2009 la società ENEL Green Power, c.f. e part. IVA 10236451000, con sede legale in V.le Regina Margherita del Comune di Roma è stata riconosciuta titolare della concessione assentita di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico assentita con il Regio Decreto 1597 del 27 aprile 1931.

Considerato:

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 43 del Regolamento Regionale 41/2001 la fattispecie delle concessioni in sanatoria è ricondotta, in relazione alle caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione individuate al Titolo II o al Titolo IV del medesimo Regolamento;

- che in data 11/09/2013 ENEL GREEN PPOWER S.p.A. ha depositato istanza presso la provincia di Parma, per l'avvio della procedura di verifica (screening), ai sensi dell'art. 9, comma 1 della l.r. 9/99 per la VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA ALLA VARIANTE IN SANATORIA PER AUMENTO DELLA PORTATA MEDIA E MASSIMA DERIVATA E DI POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO ESISTENTE SUL T. CENO NEI COMUNI DI BARDI E BEDONIA;

- l'Autorità competente Provincia di Parma con Deliberazione di Giunta n. 250/2014 in data 23/06/2014, ha assunto, ai sensi della L.R. 9/99 smi e del DLgs 152/06 smi, la decisione di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A. il progetto di "Variante in sanatoria per aumento della portata media e massima derivata e di potenza nominale media di concessione dell'impianto idroelettrico esistente sul T. Ceno in Comune di Bardi e di Bedonia", in considerazione del fatto che non ha generato e non genera impatti negativi significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni:

- che i comuni di Bardi e di Bedonia siano chiamati a partecipare, ai sensi della L. 241/90 smi, all'istruttoria che la Regione Emilia-Romagna condurrà per il rilascio della concessione in sanatoria di derivazione di acqua pubblica superficiale per l'impianto in oggetto;
- che siano iniziati tempestivamente i monitoraggi necessari al rilascio della concessione in sanatoria di derivazione di acqua pubblica superficiale per l'impianto in oggetto;
- al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla Direttiva 2000/60/CE, si prescrive che in sede di richiesta di concessione in sanatoria di derivazione di acqua pubblica superficiale il Proponente presenti una proposta di Programma di monitoraggio ambientale, che abbia come requisiti minimi il monitoraggio della fauna macrobentonica e del popolamento di macrofite, da inoltrare, oltre che alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tutela e Risanamento delle Risorse Idriche, anche ad ARPA sezione di Parma (di cui alla nota ARPA n. Prot. 6126).

DATO ATTO CHE

- con avviso pubblicato sul BURER N. 212 in data 16/07/2014 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante sostanziale di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- in data 6 maggio 2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di "Variante sostanziale di concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Ceno per uso idroelettrico nel Comune di Bardi";

- l'attività istruttoria svolta dalla Conferenza di Servizi, in particolare per verificare la congruità delle proposte progettuali con le prescrizioni impartite con la DGR n. 250/2014 in data 23/06/2014 e per adeguare ed aggiornare al presente le definizioni progettuali, delle opere da realizzare e di quelle già realizzate, ha consentito l'acquisizione della seguente documentazione:
 - progetto di monitoraggio ambientale
 - progetto per la realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica;
 - Relazione Tecnica e relative n. 7 Tavole allegate aggiornate alla data del 05/02/2016 (Inquadramento; Opera di presa/Planimetria e sezioni; Bacino di carico; Condotta di scarico; Condotta forzata; Centrale di Bardi/Planimetrie)
- in data 13 aprile 2016 si è svolta la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al punto precedente che ha espresso parere favorevole alla attuazione della variante sostanziale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Caratteristiche tecniche:
 - Portata massima derivata : 7,318 mc/sec;
 - Portata media derivata : 2,938 mc/sec;
 - Salto di concessione : 104 m
 - Potenza Nominale : 2997 kW
 - DMV : 0,234 mc/sec.
 - Le Specifiche tecniche sono descritte e rappresentate:
 - dalla Relazione Tecnica e relative n. 7 Tavole allegate aggiornate alla data del 05/02/2016 (Inquadramento; Opera di presa/Planimetria e sezioni; Bacino di carico; Condotta di scarico; Condotta forzata; Centrale di Bardi/Planimetrie) ed integrate con la nota n. PG.2016.0159232 del 08/03/2016 citata in premessa;
 - dal Progetto definitivo per la realizzazione della scala di risalita della fauna ittica come risulta dagli allegati alla nota n. PG. 2016.0082325 DEL 10/02/2016 e costituiti da: Relazione Tecnica e descrittiva; Relazione di Calcolo; Relazione Paesaggistica; Corografia di inquadramento; Stato di Fatto; Planimetria di progetto, sezioni, profilo; Particolari costruttivi; Rendering e fotoisomerimenti; Strutture e sezioni tipo.
 - Attuazione di un Monitoraggio ai sensi del D.M. 260 del 8/11/2010.
 - Caratterizzazione degli habitat relativamente ai diversi flussi idrici al fine della valutazione delle alterazioni degli ecosistemi, da effettuarsi per un periodo minimo di due anni. Le risultanze dovranno essere inviate al Servizio competente in materia di pianificazione della Risorsa Idrica.

- Monitoraggio della funzionalità della scala di risalita della fauna ittica, previ accordi con il Servizio competente.

Acquisiti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001, i seguenti pareri:

Autorità di Bacino del Fiume Po, assunto al protocollo con n. PG/2016/0006625 del 11.01.2016, che ha espresso parere favorevole;

Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG/2015/0829038 del 16.11.2015, che ha espresso parere favorevole;

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, che ha sottoscritto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Conferenza di Servizi convocata nella riunione conclusiva del giorno 13 aprile 2016;

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, assunto al protocollo PGDG/2016/9302 del 16.12.2016, che ha dato il nulla osta idraulico per l'esecuzione dei lavori assentiti con il presente atto.

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015.

VERIFICATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso idroelettrico, di cui all'art. 152, comma 1, lett. e);

- che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde a €42.257,70 per l'intera annualità 2016 come previsto dalle norme vigenti (DGR n. 65/2015 e n. 1622/2015);

- che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, "i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;

- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;

- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea.

Dato atto che:

- la società ENEL GREEN POWER S.p.A è tenuta al pagamento dell'importo relativo ai canoni pregressi per l'esercizio dell'utenza nel periodo 2004-2015;

- in data 20 giugno 2002 è stato approvato, in sede di Conferenza unificata ex art.8 del DLgs 281/97, l'accordo tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi del citato art.86;
- in base a tale accordo, tra l'altro, alle Regioni e/o Province Autonome verrà liquidato l'importo impropriamente introitato dallo Stato, per le annualità 2001, 2002 e 2003, sino alla concorrenza di quanto portato in detrazione, ai sensi dell'art.7, comma 2, lett.c del citato DLgs n.112/98, alle risorse finanziarie trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, opere pubbliche, trasporti, viabilità e sulla base di quanto ciascuna Regione e/o Provincia autonoma certificherà di aver introitato;
- conseguentemente il pagamento relativo alle annualità 2001/2003 può ritenersi assolto.

ATTESO che il concessionario è tenuto:

- al versamento del canone determinato come previsto dall' art. 8 della LR n. 2/2015, prima del ritiro del presente provvedimento;
- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti.

VERIFICATO inoltre che il Richiedente:

- ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- è tenuto al pagamento dell'importo relativo ai canoni pregressi per l'esercizio dell'utenza nel periodo 2004-2016 - per complessivi €496.761,74;
- ha versato per l'esercizio dell'utenza nel periodo 2004-2016 i seguenti canoni:

2004	€ 28.770,96
2005	€ 28.933,39
2006	€ 29.516,64
2007	€ 30.016,65
2008	€ 30.485,28
2009	€ 30.485,28
2010	€ 31.398,19
2011	€ 31.868,75
2012	€ 32.340,95
2013	€ 32.667,32
2014	€ 33.167,33
2015	€ 33.572,10
2016	€ 23.378,81
tot	€ 396.601,65

- a seguito della richiesta di pagamento dei canoni pregressi mancanti per le annualità 2004-2016 pari a € 100.160,09 (prot. PGDG/2016/9518 del 22/12/2016), ha eccepito la prescrizione per le annualità 2004 e 2005 (prot. PGDG/2017/0008 del 02/01/2017 e prot. PGDG/2017/0113 del

10/01/2017), per effetto della quale il pagamento del dovuto mancante per le annualità 2006-2016 è pari a € 85.648,73;

- è tenuto a versare il canone per l'annualità 2017 pari a € 42.299,96;
- è tenuto a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a € 42.299,96;

RITENUTO pertanto,

- che, sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.lgs. 152/2006, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Ritenuto, ai sensi della DGR 2102/2013, che la concessione possa essere assentita fino al 31/12/2036, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione.

D E T E R M I N A

- a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società ENEL Green Power S.p.A., c.f. e part. IVA 10236451000, con sede legale in V.le Regina Margherita del Comune di Roma. C.F./P.IVA 07242841000 la concessione per la derivazione di acque dal torrente Ceno in territorio del Comune di Bardi, a scopo di produzione di energia elettrica - presso l'impianto ubicato in località Pione - da utilizzarsi a distanza e la concessione alla occupazione delle aree demaniali occupate dall'opera di presa;
- b) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa e per l'esercizio della derivazione; copia analogica a stampa viene conservata agli atti del Servizio concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- c) di dare atto che del citato disciplinare fanno parte le descrizioni e le definizioni tecnico-progettuali acquisite agli atti della Conferenza di Servizi convocata, ai fini istruttori, dal Servizio tecnico di bacino degli affluenti Po;
- d) di fissare nella misura media uguale di mc/s 2,938 (l/s 2.938) la portata media di concessione, da derivarsi nel rispetto delle modalità

nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, per produrre, con il salto di concessione di m. 104 la potenza media di kW 2.997,00 corrispondente alla potenza nominale media annua concessa;

- e) di stabilire che il prelievo massimo della risorsa idrica non potrà essere superiore a mc/s 7,318 (l/s 7.318);
- f) di stabilire in ragione di mc/s 0,234 (l/s 234) il valore del deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire in alveo;
- g) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino alla data del 31/12/2036;
- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, a norma dell'art 30, RR n. 41/2001, di limitare o sospendere la derivazione concessa;
- i) di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;
- j) di stabilire che il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE adottato in data 25/07/2014 richiamato in premessa;
- k) di stabilire che il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate a servizio della derivazione, obbligandosi anche ad eseguire tempestivamente tutti gli interventi che a tal fine l'autorità preposta alla tutela idraulica ritenesse opportuno impartire in qualsiasi momento;
- l) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - ogni anno, entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento, del canone per l'utilizzo, aggiornato ai sensi dell' art 8 della LR n. 2/2015;
 - di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;
- m) di stabilire che:
 - il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2016 ammonta a €42.257,70, ed al fine di riportare il calcolo dei canoni alla cadenza dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), così come previsto dall'art.8 della L.R.2/2015, il canone per l'annualità 2016 è dovuto in ragione degli 8/12esimi, ovvero pari a €28.171,80;
 - il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2017 ammonta a €42.299,96;
 - il concessionario, prima del ritiro del presente provvedimento, è tenuto al versamento dei canoni pregressi in ragione di €85.648,73 e dell'importo del canone per la corrente annualità 2017 in ragione di €42.299,96, stabilito, per un totale residuo da corrispondere pari a €127.948,69;
 - il concessionario, per le annualità successive al 2017 è tenuto al versamento del relativo importo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione;

- il concessionario è altresì tenuto al versamento dell'importo di €42.299,96 per la costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi prima del ritiro del provvedimento di concessione;

n) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli:

- Capitolo n. 04315 per i canoni annuali;
- Capitolo n. 07060 per il deposito cauzionale "Depositi cauzionali passivi" della parte Entrate del bilancio regionale;
- Capitolo 04615 per le spese di istruttoria "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (LR 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

o) di dare atto che il concessionario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel RR n.41/01 nonché di tutti gli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare parte integrante del presente atto;

p) di dare atto che del citato disciplinare fanno parte tutte le prescrizioni riportate nel RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO;

q) di dare atto che il disciplinare di concessione n. 978 di Rep., sottoscritto in data 14 febbraio 1919 ed il relativo disciplinare suppletivo è da intendersi annullato e sostituiti dal disciplinare di concessione che qui si approva e che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservata agli atti del Servizio concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario;

r) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

s) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a € 200,00 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto, che sarà inviato in tre copie conformi all'originale informatico, di cui uno dovrà essere restituito a questo Servizio e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'Imposta di Registro, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministro delle Finanze n. 126 del 15.5.1998;

t) di dare atto, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 53 del RD 11/12/1933 n. 1775 e succ. mm. ii. e delle LL 27/12/1953, n. 959 e 22/12/1980, n. 925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovra canoni a favore dei Comuni Rivieraeschi e delle Province interessate, come individuati nel disciplinare di concessione, parte integrale e sostanziale del presente atto e che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento all'Ente competente per gli adempimenti dovuti;

u) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

- v) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e dell'integrazione del deposito cauzionale;
- w) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- x) che copia conforme in bollo del presente atto venga consegnato alla ditta richiedente e che la stessa dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- y) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
- z) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Dott. Giuseppe Bagni
(originale firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Ceno assentita alla società ENEL Green Power S.p.A., c.f. e part. IVA 10236451000, con sede legale in V.le Regina Margherita del Comune di Roma. C.F./P.IVA 07242841000 .

Art.1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua da derivare dal torrente Ceno in località "Ponte Ceno" in Comune di Bardi, potrà variare fino ad un **massimo uguale e non superiore a 7.318,00 l/s** (moduli 73,18) e **medio pari a 2.938,00 l/sec** (moduli 29,38).

Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

Art.2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre, con un salto nominale di m. 104, energia elettrica con potenza media di **kw 2.997** corrispondente alla potenza nominale media annua concessa.

L'energia elettrica prodotta presso l'impianto di Bardi ubicato nel Comune di Bardi viene immessa nella rete di distribuzione nazionale.

Art.3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO

Il prelievo, viene effettuato dal Torrente Ceno, in territorio del Comune di Bardi.

L'estrazione, l'utilizzazione e la restituzione delle acque è eseguita secondo i progetti esecutivi allegati alla domande di concessione in data 21 dicembre 1914, quali risultano dal certificato di collaudo emesso in data 29 marzo 1932 dall'Ufficio del genio Civile di Parma e successivamente approvato con D.M. n. 2927 in data 24 giugno 1932 .

I progetti stessi, costituiti dagli elaborati di seguito indicati, aggiornati all'anno 2016, fanno parte integrante del presente disciplinare:

- Relazione Tecnica e relative n. 7 Tavole allegate (Inquadramento; Opera di presa/Planimetria e sezioni; Bacino di carico; Condotta di scarico; Condotta forzata; Centrale di Bardi/Planimetrie);
- Progetto relativo alla realizzazione della scala di risalita della fauna ittica costituito da: Relazione Tecnica e descrittiva; Relazione di Calcolo; Relazione Paesaggistica; Corografia di inquadramento; Stato di Fatto; Planimetria di progetto, sezioni, profilo; Particolari costruttivi; Rendering e fotoisomerimenti; Strutture e sezioni tipo.

ART. 4 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE e COMPLEMENTARI

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Ceno nella località sopraindicata consistono:

- in una briglia in muratura (di altezza m. 1,50) a stramazzo con paramento interno verticale e quello esterno curvilineo alla quota di m. 540, con scarico di fondo aperto in destra dello sbarramento;
- in luci di presa aperte in fregio alla diga e subito a monte di quest'ultima;

- di un canale derivatore quasi completamente in galleria, lungo km 4,5, con pendenza costante dell'1%, a sezione circolare interna di m. 2, con rivestimento costituito da un anello circolare di calcestruzzo dello spessore di cm. 50;
- di una vasca di carico in muratura della capacità di mc. 600;
- di una tubazione forzata a due elementi lunga m.300 in lamiera di acciaio del diametro interno di m. 1,00;
- di un adeguato canale di scarico;
- di una scala per la risalita della fauna ittica, da realizzare in sponda sinistra del torrente Ceno e direttamente collegata alla briglia in muratura che costituisce l'opera di presa.

Art.5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ai sensi dell'art.23 del d.Lgs. 152/1999 e ss.mm. e ii è assentita fino al **31/12/2036**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Al termine della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, troverà applicazione quanto previsto dall'art.35 del R.R. 41/01.

Art.6 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo a valle delle derivazioni, è stabilito in **243 l/s** in corrispondenza della derivazione sul torrente Ceno.

Tale portata **attualmente rilasciata a sinistra dello sbarramento tramite paratoia posta al di sotto dello sfioratore**, dovrà defluire, **non appena realizzata**, attraverso la scala di risalita della fauna ittica in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel corpo idrico interessato dal prelievo, rispettivi corpi idrici per cui, il suddetto valore di DMV si intende misurato a valle dell'opera di presa.

La congruità del valore del suddetto DMV, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal Piano di gestione Po per il corpo idrico interessato dal prelievo, dovrà essere verificata sulla base dei monitoraggi sotto riportati:

- Monitoraggio ai sensi del D.M. 260 del 8/11/2010.
- Caratterizzazione degli habitat relativamente ai diversi flussi idrici al fine della valutazione delle alterazioni degli ecosistemi, da effettuarsi per un periodo minimo di due anni. Le risultanze dovranno essere inviate al Servizio competente in materia di pianificazione della Risorsa Idrica.
- Monitoraggio della funzionalità della scala di risalita della fauna ittica, previ accordi con il Servizio competente.

Resta salva la facoltà della Regione Emilia-Romagna di modificare il

valore della portata da lasciare defluire qualora risultasse inficiato il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici derivati previsti dalla pianificazione vigente.

Art.7 - MONITORAGGI

Monitoraggio quantitativo - Ai sensi dell'art.95 del DLgs 152/06 i dati relativi alla misurazione delle portate derivate e di quelle lasciate defluire (DMV) dovranno essere raccolti e costituiti utilizzando strumenti e modalità da concordare con l'Agenzia ARPAE e con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione della risorsa idrica entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di cui il presente Disciplinare è parte integrante e sostanziale.

Le risultanze di tale monitoraggio dovranno essere trasmesse annualmente al l'Agenzia ARPAE e al Servizio regionale competente in materia di pianificazione della risorsa idrica.

Monitoraggio qualitativo - Le risultanze dei monitoraggi da effettuare al fine di verificare il mantenimento dello stato qualitativo del corpo idrico derivato dovranno essere inviate al Servizio competente in materia di pianificazione della Risorsa Idrica.

Art.8 - MODALITA' E TERMINI PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art.9 - CANONE DELLA CONCESSIONE

9.1 La L.R. n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni; sulla base di tale disposizione, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del regolamento Regionale 41/2001 e tenuto conto delle disposizioni di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 65/2015 e n. 1622/2015 il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2016 ammonta a € 42.257,70. Al fine di riportare il calcolo dei canoni alla cadenza dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), così come previsto dall'art.8 della L.R.2/2015, il canone per l'annualità 2016 è dovuto in ragione degli 8/12esimi, ovvero pari a €28.171,80. Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2017 ammonta a **€42.299,96**.

9.2 Gli importi dei canoni per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2004 fino all'anno 2016 da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, ammontano a complessivi **€496.761,74**, come di seguito dettagliato:

2004	€ 35.892,07
2005	€ 36.323,64

2006	€ 36.953,01
2007	€ 37.582,38
2008	€ 38.181,78
2009	€ 38.751,21
2010	€ 39.335,63
2011	€ 39.926,03
2012	€ 40.519,44
2013	€ 41.118,84
2014	€ 41.748,21
2015	€ 42.257,70
2016	€ 28.171,80
tot	€ 496.761,74

- 9.3 Gli importi dei canoni per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2004 fino all'anno 2016 da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, a conguaglio di quelli già versati ammontano a complessivi €100.160,09 come di seguito dettagliato:

2004	€ 7.121,11
2005	€ 7.390,25
2006	€ 7.436,37
2007	€ 7.565,73
2008	€ 7.696,50
2009	€ 8.265,93
2010	€ 7.937,44
2011	€ 8.057,28
2012	€ 8.178,49
2013	€ 8.451,52
2014	€ 8.580,88
2015	€ 8.685,60
2016	€ 4.792,99
tot	€ 100.160,09

Come determinato in premessa, il concessionario è tenuto al versamento di € 85.648,73 a conguaglio del dovuto per le annualità 2006-2016.

- 9.4 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28.
- 9.5 Il concessionario è tenuto a corrispondere, per ogni annualità successiva a quella del rilascio della concessione, il canone aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8 della L.R.2/2015.
- 9.6 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del

R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

9.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001);

9.8 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Art.10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è di **€ 42.299,96**.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale potrà essere restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale anche nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazione di decadenza).

ART. 11 CONDIZIONI GENERALI

La concessione s'intende assentita nei limiti di disponibilità della risorsa (art. 19 T.U. 1775/1933), fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, nonché, qualora non vi si sia ancora pienamente provveduto, al rispetto delle condizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Disciplinare di concessione Repertorio n. 1267 in data 8 febbraio 1926 richiamato nelle premesse del presente atto.

La Ditta concessionaria deve eseguire a sue spese le variazioni che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione le circostanze sopravvenute rendano necessario nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione dei canali, strade ed altri beni laterali e dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione rendono sollevato ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi molestia di terzi.

La Ditta concessionaria non dovrà usare, né permettere che altri faccia uso delle acque derivate, per irrigazione od altro né dovrà stabilire o permettere che altri stabilisca lungo il canale derivatore o di scarico, maceratoi di canape o di lino o fare altra cosa che possa dar luogo all'inquinamento delle acque derivate a pregiudizio della pubblica igiene.

Termini per la realizzazione delle opere - Le opere previste (scala di continuità biologica) dal presente dispositivo dovranno essere iniziate entro 24 mesi, salvo proroghe, e conclusi nei successi 12 mesi.

Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Cessazione dell'utenza - Ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001 e dell'art.30 del T.U. 1775/1933, le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati.

Al termine dell'utenza o nei casi di decadenza o rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato senza compenso tutte le opere di raccolta, di regolarizzazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento .

Qualora l'agenzia ARPAE non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

Lo Stato avrà la facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario impianto di utilizzazione, di trasformazione inerente alla concessione, corrispondendo al concessionario un prezzo eguale al valore venale, calcolato al momento della immissione in possesso indipendentemente dalla concessione.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà ne darà preavviso alla Ditta concessionaria, almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione.

Nel casi di rinuncia o decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che vi sia alcun preavviso.

Nel caso di mancato accordo per la determinazione del prezzo venale degli edifici, impianti etc. tale prezzo verrà stabilito inappellabilmente da un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche.

Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

Subconcessione E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Decadenza - A norma della LR n. 7/2004 e dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dalla concessione i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

Rinuncia - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta al Servizio concedente.

Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Varianti alla concessione - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite dal Servizio concedente a norma del citato articolo 31.

Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a gestire correttamente le opere in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori.

In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Utilizzo ed occupazioni di beni appartenenti al demanio idrico aree - Relativamente alle varie tipologie delle occupazioni demaniali dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- qualora durante il periodo di vigenza della concessione, così come fissato dal presente atto, la competente autorità idraulica rilevi che le opere di derivazione e quelle accessorie realizzate nel pubblico demanio arrecano pregiudizio alla dinamica fluviale del corpo idrico interessato dal prelievo ovvero modifiche non prevedibili della morfologia e dell'idraulica del medesimo, il concessionario è tenuto a realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere e o disposizioni che la medesima autorità vorrà indicare come necessarie per il ripristino delle condizioni di regolare efficienza ed officiosità idraulica, ivi compresa la revoca della concessione ai fini della occupazione delle aree demaniali;

- per tutti i lavori da eseguire in alveo e nelle sue pertinenze, il concessionario è tenuto a darne congruo preavviso a questa Agenzia ed alla Autorità Idraulica competente, al fine di poter eseguire i controlli di competenza;

- qualora si renda necessario il concessionario dovrà manovrare le ventole autolivellanti presenti in corrispondenza dello sbarramento sul Torrente Ceno secondo le modalità impartite dalla autorità idraulica competente;

- il concessionario si obbliga a realizzare qualunque operazione la competente autorità idraulica ritenga necessaria alla regimazione idraulica;

- il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne questa Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta od indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di tutto quanto forma oggetto della presente concessione;

- qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Agenzia;

- la riparazione dei danni che potrebbero insorgere a causa o per

effetto dei lavori autorizzati con la presente concessione sarà sempre e comunque a carico del concessionario;

- questa Agenzia si riserva il diritto di prescrivere l'esecuzione di qualsiasi lavoro che in ogni momento sia ritenuto necessario alla regimazione idraulica del Torrente Ceno, in dipendenza della presente concessione;

- il concessionario resta responsabile per ogni aspetto concernente la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei lavori autorizzati con la presente e di quelli eventualmente impartiti, anche successivamente, quali prescrizioni idrauliche;

- la manutenzione delle opere realizzate resta a carico del concessionario;

- è compito del concessionario richiedere alle amministrazioni competenti ogni eventuale ulteriore autorizzazione che dovesse necessitare;

- tutte le zone di cui alla presente concessione dovranno essere mantenute pulite e sgombre da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni, laminati, ecc. che potrebbero essere trasportati da eventuali piene;

- il concessionario resta obbligato al rispetto di ogni legge o regolamento di polizia fluviale, in particolare per la tutela delle acque da inquinamenti, il rispetto delle norme a tutela delle acque dall'inquinamento e la disciplina degli scarichi nonché la necessità di munirsi di ogni autorizzazione connessa ai lavori di cui trattasi;

- nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici realizzati dalla presente autorità idraulica;

- la ditta concessionaria dovrà predisporre tutte le misure di salvaguardia a protezione della pubblica incolumità e ad assicurarne in ogni momento la perfetta efficienza;

- resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto di terzi, impegnandosi il concessionario a lasciare estranea l'amministrazione concedente da qualsiasi controversia con aventi causa;

- il concessionario consentirà in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza;

- il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione;

- l'amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

- la concessione potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;

- il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

- saranno a carico della ditta richiedente tutte le opere necessarie

per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime delle acque del torrente Ceno in osservanza del nulla osta idraulico

- il nulla osta idraulico potrà essere revocato ad ogni tempo, quando a giudizio insindacabile del competente Servizio ciò sia ritenuto necessario per la tutela dei pubblici interessi o a causa del non rispetto delle previsioni progettuali approvate, la eventuale revoca del nulla osta idraulico, mentre non creerà alcun diritto per la ditta richiedente, comporterà per essa l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spesa, ogni cosa allo stato pristino, nel termine temporale che gli verrà fissato dal Responsabile del Servizio;

- il nulla osta idraulico si intende rilasciato con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del nulla osta idraulico, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

- per tutte le opere che verranno realizzate in seguito al rilascio del nulla osta idraulico, saranno eseguite, a carico della ditta richiedente, tutti i lavori di manutenzione necessari al mantenimento della loro perfetta efficienza.

ART.12 -SOVRACANONI COMUNI RIVIERASCHI

A norma e per gli effetti dell'art.53 del T.U. 11/12/1933, n.1775, nonché della L. 24/07/1977, n. 7 e successive modificazioni, rivieraschi della derivazione della presente concessione sono la provincia di Parma ed il Comune di Bardi ed il Comune di Bedonia, il concessionario è tenuto pertanto a corrispondere, in favore dei suddetti Enti rivieraschi il relativo sovra canone annuo, nella misura indicata dall'Ente competente.

ART.13 - SOVRACANONI BACINO IMBRIFERO MONTANO

Le opere di presa della derivazione oggetto del presente atto ricadono nel bacino imbrifero montano del **Fiume Taro** , delimitato con D.M. 14/12/1954; pertanto il concessionario è tenuto a corrispondere a favore dei comuni compresi nel summenzionato bacino imbrifero montano il sovra canone fissato dal competente Ente.

ART.14 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni e dall'art. 221, L.R. 7/2004, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ART.15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.